



www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA

Tribunale di Verona, sentenza 31.03.2016.

TAG: Mediazione, onere avvio, conferma decreto.

TRIBUNALE di VERONA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile e penale di Verona Sezione civile II G.U. Dott. Ugo Quaglia ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c a seguito di trattazione orale nella causa civile promossa

Da: C. e T. S. srl. srl con sede in (Cosenza) via p iva rappresentata e difesa dall'Avv. C. con domicilio presso lo studio dell'avv. R. M. in Verona via OPPONENTE

CONTRO: C. srl con sede in via p. rappresentata e difesa dall avv. N. P. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. T. in Verona via OPPOSTA

sulle conclusioni di cui al presente verbale.

FATTO E DIRITTO

Premesso che l'odierna opposta otteneva decreto ingiuntivo n. X/13 Ing. per pagamento della somma di € 6.515,58 oltre interessi e spese;

che con ordinanza del 16.12.2014 questo giudice disponeva l'esperimento del tentativo di mediazione ex D.Lvo n. 28/2010 con onere per la parte opponente di deposito dell'istanza di mediazione entro 31/1/2015; che entro il suddetto termine l'opponente non depositava istanza di mediazione;

che infine all'udienza successiva del 4.5.2015 parte opposta, rilevato che parte opponente non aveva ottemperato all'onere ad essa ascritto, chiedeva a questo giudice di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni;

considerato che: il d. Lvo n. 28/2010 all'art. 5 comma 1 bis prevede una serie di materie nelle quali *“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa...è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione...L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”*; al di fuori delle materie elencate al comma 1 bis, il comma 2 prevede poi un procedimento di mediazione esperito su iniziativa del giudice il quale *“ valutata la natura della causa, lo stato dell'Istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello....*;*

che si pone il problema di stabilire in generale quale sia la sorte della causa giudiziaria quando una parte non adempia all'incombente di cui sia stato onerato dal giudice entro un termine prefissato (ad esempio quando sia stata rilevata in prima udienza l'improcedibilità della domanda per essere relativa ad una delle materie indicate al comma 1 bis ed il giudice abbia fissato termine per deposito della istanza di mediazione, termine rimasto inadempito);

che l'inattività della parte entro il termine dato dal giudice non può che essere la sanzione prevista dall'ordinamento per l'accertata inattività, ovvero l'estinzione del procedimento cui essa inerisce : si pensi all'inosservanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, alla mancata rinnovazione della citazione, alla omessa riassunzione del processo, alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (artt. 102, 181, 307 e 309 cpc);

che, trattandosi nello specifico di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per sciogliere ogni dubbio su chi fosse onerato al deposito della istanza, questo giudice aveva espressamente

onerato dell'incombente la parte opponente; che comunque, anche ove non fosse stato espressamente previsto l'onere a carico dell'opponente, è l'opponente a rivestire nel giudizio di opposizione la posizione formale di "attore" (che deve depositare in cancelleria l'atto di opposizione, iscrivere a ruolo etc.), mentre è solo sotto l'aspetto " probatorio" che emerge la struttura del giudizio di cognizione, con gli oneri probatori conseguenti a carico dell'opposto: per cui in conclusione deve comunque essere posto a carico dell'attore opponente l'onere dell'iniziativa in tema di mediazione ordinata dal giudice (conforme Corte Cass. n, 24629/2015).

Ritenuto, per gli effetti conseguenti, che pertanto debba dichiararsi l'estinzione del procedimento di opposizione de quo e confermarsi il D.i. opposto, in conformità al sistema delle sanzioni previste a fronte dell'Inattività del debitore ingiunto, quali ad es., la dichiarazione di inammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cpc o la costituzione tardiva dell'opponente ex art. 647 cpc; ritenuto ancora che sia infondata la domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 comma 1 epe, in quanto non sono stati né dedotti né provati danni specifici (Cass n. 21393/2005);

ritenuto infine, quanto alle spese legali, di applicare i parametri minimi, essendo il valore della causa prossimo al minimo dello scaglione, con mancanza di fase decisoria con memorie; non spettano a titolo di spese quelle esposte per la domiciliazione, essendo uniche spese ammesse quelle di cui al D.M. 55/2014 art. 2 comma 2.

PQM

Il tribunale di Verona I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n.), disattesa ogni diversa istanza, domanda e eccezione , così provvede:

- 1) Dichiaro l'estinzione del procedimento di opposizione e per l'effetto conferma il d i opposto n. X/13 ing.;
- 2) condanna l'opponente C. e T. S. srn a pagare all'opposta C. srl le spese legali del presente procedimento che liquida in € 1.928,00 oltre spese vive per € 59,25, spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.